

## **TI\_GERICHTE 35.2000.30 vom 10. Januar 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-01-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2000.30](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2000.30)

FR: TI\_GERICHTE 35.2000.30 du 10 janvier 2000

IT: TI\_GERICHTE 35.2000.30 del 10 gennaio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

in fine): " ... Conclusione Sulla base delle descrizioni qui sopra esposte e degli allegati, risulta che l'Albergo \_\_\_\_\_, al netto degli introiti da asilanti, ha avuto un andamento di controtendenza rispetto alla situazione economica effettiva. Dall'allegato D traspare infatti che la signora \_\_\_\_\_, contrariamente a quello che è successo sul mercato alberghiero in generale, ha avuto un forte incremento della CA netta nel 1992. Negli anni seguenti le CA sono effettivamente diminuite, ma in modo marcatamente minore a quelle della media del mercato alberghiero (cfr. allegato H), restando comunque superiore alla CA media 1988/90. Ne consegue che, come evidenziato nell'allegato D, la signora \_\_\_\_\_ ha potuto realizzare un maggior margine di contribuzione rispetto a quello che teoricamente avrebbe potuto conseguire in base alla congiuntura del periodo in questione. Maggior CA netta teorica 1991-1994 \_\_\_\_\_ Fr. 581'177 Maggior costi variabili teoricamente sopportati 1991-1994 -Fr. 351'906 Maggior margine di contribuzione teorico \_\_\_\_\_ Fr. 229'272 ===== Questo risultato è supportato dal fatto che, anche se non si ponderano le CA nette conseguibili con i dati statistici, ma si confrontano semplicemente le CA nette effettivamente conseguite con la media delle CA nette 1988-90, ne consegue che vi è stato un incremento del margine di contribuzione per il periodo 1991-1994 (cfr. allegato E). Considerato il periodo di recessione economica che stiamo vivendo da ormai l'inizio del 1990, sono da ritenere senz'altro più che soddisfacenti le cifre che è riuscita a conseguire la signora \_\_\_\_\_ " (doc. \_). Di sicuro interesse, ai fini del presente giudizio, appaiono tuttavia le premesse contenute nel rapporto peritale del 9 dicembre 1996, nella misura in cui vengono chiaramente evidenziati le lacune ed i limiti presentati dalla disamina eseguita dal fiduciario \_\_\_\_\_: " PREMESSE Ho espletato il mandato conferitomi basandomi principalmente sulla documentazione contabile degli anni 1988-1994 messi a disposizione \_\_\_\_\_ di Lugano. L'albergo \_\_\_\_\_ tiene, a norma di legge, una contabilità finanziaria comprendente la presentazione di un bilancio e di un conto economico a valori soggettivi. Tali documenti non tengono quindi in considerazione eventuali costituzioni o scioglimenti di riserve tacite. Le informazioni che possono essere estrapolate dalla documentazione in mio possesso sono limitate ed approssimative anche se, come in precedenza affermato, vengono rispettate le disposizioni legali. Ciò è dovuto in modo particolare alla procedura adottata per la tenuta contabile, la quale si basa sulle registrazioni multiple. Inoltre la mancanza di continuità nel margine di contribuzione (cfr. allegato F) non permette considerazioni fondate e sicure, in modo particolare per ciò che concerne la suddivisione tra ricavi da bar e ristorante, e ricavi da

albergo con i relativi introiti da bar e ristorante. Ciò in stretta relazione con l' "attività asilanti". Vista la situazione congiunturale negativa nella quale è accaduto l'infortunio alla signora \_\_\_\_\_, ho fatto capo per l'allestimento del mio referto, alla statistica pubblicata dalla USTAT "Annuario statistico ticinese" concernente i pernottamenti in Bellinzona per il periodo dal 1988 al 1994, con il preciso intento di evitare calcoli meramente teorici, a favore di conclusioni che considerano le tendenze economiche oggettive del periodo in questione. Anche se tali statistiche non vengono allestite in base alle diverse categorie di alberghi, esse forniscono dati significativi di sicuro interesse. Purtroppo non esistono dati analoghi concernenti le cifre d'affari conseguite con bar e ristoranti, così che non può essere calcolato quanto ha inciso la crisi sugli incassi da queste due attività negli anni in questione. Unicamente per il 1995 sono stati raccolti tramite censimento, le cifre d'affari dei bar e dei ristoranti. Tali informazioni non sono però ancora a disposizione e non saranno nemmeno molto affidabili a detta dell'Ufficio di statistica di Bellinzona. In conclusione, è da tenere presente che, nonostante l'utilizzo della statistica concernente i pernottamenti copra solo parzialmente l'attività dell'albergo, i risultati "teoricamente conseguibili tra il 1991 ed il 1994" calcolati nel presente referto sono comunque indicativi, in quanto delineano una chiara tendenza economica-congiunturale di crisi, che ha colpito il settore della ristorazione e quello alberghiero " (doc. \_\_, p. 2s.). Nel corso della procedura d'opposizione, \_\_\_\_\_ ha prodotto una controperizia, sempre di natura economica, eseguita da \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, ai termini della quale l'assicurata avrebbe accusato, durante il periodo 1991-1994, una perdita di guadagno complessiva pari a fr. 92'630.80 (per rapporto ai risultati afferenti al periodo 1988-1990): "

**CONCLUSIONE** Pur avvallando le tesi dell'autore della perizia in merito ad una certa tendenza anticiclica rispetto alla difficile situazione congiunturale che ha colpito l'albergheria in generale negli anni '90, il caso in esame deve essere posto nella sua giusta luce valutando teoricamente quella parte di cifra d'affari che comunque l'albergo avrebbe potuto conseguire in assenza di asilanti. Se tale struttura alberghiera avesse quindi potuto operare in un contesto tradizionale sino agli anni '90 avrebbe avuto un margine di contribuzione maggiormente elevato, fortemente ridottosi dopo l'evento assicurato. Il tutto secondo lo schema contenuto nell'inserto 3: Variazione cifra d'affari teoricamente realizzabile 1991/1994 Frs. -242'489.-- Incidenza costi variabili

1991/1994	Frs. 149'858.20	Perdita di guadagno effettiva
1991/1994	Frs. -92'630.80	Il fatto che la situazione economica post anni '90 abbia indicato una serie di margini di contribuzione migliori, nulla ha a che fare con la perdita di capacità lavorativa della signora _____ che non ha fatto altro che mettere in pratica tutte quelle misure oggettivamente attendibili in un periodo di crisi e recessione come quello in cui stiamo vivendo. Va pertanto detto che le potenzialità dell'azienda avrebbero certamente potuto fornire una migliore cifra d'affari e quindi un utile ipotetico di entità ancora maggiore " (doc. __, p. 4s.). Va osservato che il perito di parte _____ ha essenzialmente ripreso i dati contenuti nel rapporto _____, sostenendo tuttavia che invece di semplicemente defalcare le cifre d'affari realizzate grazie ai pernottamenti dei richiedenti l'asilo, andrebbe considerato - in loro sostituzione - "... un certo ammontare di cifra d'affari determinato da potenziali altri utenti della parte alberghiera, al di fuori appunto da tali asilanti" (cfr. doc. __, p. 2). Questa teorica cifra d'affari "sostitutiva" è stata stimata da _____ in fr. 165'000.-- annui e presa in considerazione per stabilire la cifra d'affari media durante il periodo 1988-1990 (cfr. doc. __, p. 2: "Prendendo come base i dati reperibili dall'annuario statistico ticinese, il tasso d'occupazione medio nella zona di _____ si è

aggirato attorno al 30% annuo riferito ad una base di 30 posti letto, ossia 10'950 potenziali pernottamenti, ossia 3'285 pernottamenti circa. Il numero massimo di pernottamenti viene poi trasformato in cifra d'affari con un tasso medio per persona di Frs. 50.-- a notte, giungendo ad una correzione teorica di Frs. 165'000.-- annui arrotondati", nonché la tabella di cui all'inserto 1). Nel prosieguo, i due periti di parte hanno ancora avuto modo di confrontare le loro posizioni - divergenti su diversi aspetti di carattere tecnico, primo fra tutti quello della collocazione contabile della suevocata cifra d'affari "sostitutiva" - con sostanziali conseguenze sul risultato finale: - replica 29.8.1997 di \_\_\_\_\_: " Premesso, e non concesso, che i dati proposti dal Signor \_\_\_\_\_ sono corretti (tasso d'occupazione, posti letto e tasso medio per pernottamento), è mio compito attirare l'attenzione su una vista avvenuta nell'allestimento della contro-perizia. Il concetto secondo il quale la CA degli "asilanti" deve essere sostituita con una CA teorica, stimata in Frs. 165'000.--, non è stato applicato a tutti i periodi influenzati dall'effetto "asilanti", e cioè sino all'1.1.92 (cfr. contro-perizia, pag. 2). Infatti per l'esercizio 1991 non viene inserito quale reddito sostitutivo l'ammontare di Frs. 165'000.--, come invece effettuato per gli anni 1988-1990." (doc. \_); - duplica 4.2.1998 di \_\_\_\_\_: " Questi Frs. 165'000.-- devono però essere considerati giustamente anche per l'anno 1991 e ciò non limitatamente al calcolo dell'effettiva perdita di guadagno di cui all'allegato 3 della controperizia, bensì pure nel contesto della determinazione delle cifre d'affari teoriche realizzabili che a questo punto si estende anche all'anno 1991, come si rileva dai nuovi inserti n. 1 e n. 2. (...). È inoltre importante sottolineare che il perito, nella sua osservazione alla controperizia, ha ritoccato la cifra d'affari soggettiva realizzata nel 1991, includendovi la cifra d'affari compensatoria; operazione di calcolo questa assolutamente improponibile dal momento che vi è un generale raffronto tra le cifre d'affari effettivamente realizzate negli anni post evento infortunistico (91-94) e la cifra d'affari teoricamente realizzabile sulla base della media di cui all'inserto 1, a questo punto determinata sugli anni 1988-1991. Il tutto con la sovrapposizione dell'anno 1991 utilizzato sia quale anno d'esercizio senza asilanti e sia quale anno di calcolo per lo scostamento. Si ribadisce infine che l'effettiva perdita di guadagno calcolata con le modalità del perito per il periodo 1991-1994 non tiene sufficientemente in considerazione quegli ulteriori elementi di calcolo e di correzione relativi ad esempio ad un ottimo tasso di occupazione riscontrato presso l'esercizio pubblico (al di sopra della media statistica) nonché del concetto di "soggettività" legato alla cifra d'affari sulla quale si basano i calcoli eseguiti." (doc. \_). Finalmente, in data 13 marzo 1998, ha avuto luogo un incontro fra le parti, alla presenza dei due periti contabili, con lo scopo di appianare le divergenze. Qui di seguito, parte del contenuto del relativo rapporto: " (...). Con \_\_\_\_\_ viene innanzitutto discusso il concetto globale sviluppato da \_\_\_\_\_ in merito agli asilanti che viene accettato. L'unica differenza (ma non sostanziale) risiede nell'applicazione della media su 3 anni precedenti l'infortunio (88-90 di fr. 392'681 - \_\_\_\_\_ i) e quella ritenuta da \_\_\_\_\_ su 4 anni (88-91 - fr. 400'659) che consiste in una differenza annua (media) di: Fr. 8'295.-- ./ fr. 5'253.-- = fr. 3'042.--. Evidentemente, come anche già accennato da \_\_\_\_\_ nella sua lettera del 29.8.97, la cifra d'affari compensatoria di fr. 165'000.-- DEVE essere considerata ANCHE per l'anno 1991 contrariamente a quanto calcolato da \_\_\_\_\_ all'inserto 3 della sua controperizia del 4.2.98. Ammesso e non concesso che si accetti una media su 4 anni (88-91) la perdita media annua che la signora \_\_\_\_\_ verrebbe a subire ammonterebbe quindi a fr. 8'295.--. A tal proposito, con il nostro perito, teniamo per contro a sottolineare che a nostro modo di vedere, ritenuto come l'infortunio sia avvenuto il 27.4.91, sia più corretto e logico considerare UNICAMENTE la

media dei 3 anni precedenti il sinistro (88-90) SENZA appunto ritenere l'anno del sinistro. Lasciando in sospeso questo ultimo particolare \_\_\_\_\_ condivide il principio della nostra calcolazione, ne informa l'avv. \_\_\_\_\_ e ci fa sapere" (doc. \_). Da notare che, prima di procedere all'emanazione della decisione su opposizione, la \_\_\_\_\_ ha ancora proposto all'assicurata l'allestimento di una superperizia contabile "... che possa fare chiarezza sulle cifre in discussione" (cfr. doc. \_). Con l'impugnata decisione del 10 gennaio 2000, l'assicuratore LAINF convenuto ha concesso a \_\_\_\_\_ una rendita d'invalidità dell'8% a far capo dal 1° settembre 1994, prendendo in considerazione una perdita economica pari a fr. 8'295.-- (cfr. doc. \_, p. 2).

2.4. Attentamente vagliata la documentazione presente all'inserito, questa Corte ritiene di non poter fondare il proprio giudizio sulle risultanze delle perizie economiche elaborate, per conto delle parti, dai fiduciari \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, contrariamente quindi a quanto preteso dalla \_\_\_\_\_. Basti in effetti osservare che lo stesso perito interpellato dall'assicuratore infortuni ha formulato diverse puntuali riserve a proposito dell'attendibilità dei dati da lui desunti dalla documentazione contabile dell'albergo gestito dalla ricorrente (cfr. doc. \_, p. 2: "Le informazioni che possono essere estrapolate dalla documentazione in mio possesso sono limitate ed approssimative, ...", "... la mancanza di continuità nel margine di contribuzione (cfr. allegato F) non permette considerazioni fondate e sicure, in modo particolare per ciò che concerne la suddivisione tra ricavi da bar e ristorante, e ricavi da albergo con i relativi introiti da bar e ristorante" ed ancora, "Purtroppo non esistono dati analoghi concernenti le cifre d'affari conseguite con bar e ristoranti, così che non può essere calcolato quanto ha inciso la crisi sugli incassi da queste due attività negli anni in questione" - sottolineature del redattore). È oltremodo pacifico che alla controperizia allestita dal fiduciario \_\_\_\_\_ non possa certo essere riconosciuta una maggiore affidabilità, nella misura in cui essa si fonda essenzialmente sui medesimi dati contabili ritenuti dal collega \_\_\_\_\_ (fatta eccezione, beninteso, per l'introduzione di una cifra d'affari puramente teorica in sostituzione di quella realizzata grazie ai pernottamenti degli "asilanti", ciò che ha finalmente determinato dei risultati differenti). In questo ordine d'idee, alla \_\_\_\_\_ non può neppure essere di soccorso sostenere che la decisione di riconoscere a \_\_\_\_\_ una rendita d'invalidità dell'8% troverebbe il proprio fondamento in cifre concordate fra i due periti (cfr. III, p. 6: "Quanto alla perdita economica, dev'essere rilevato che la Compagnia ha considerato l'importo più favorevole all'interessata vale a dire fr. 8'295.--, somma questa che, com'è stato anzi ricordato, è stata accettata anche da \_\_\_\_\_ in occasione della discussione avuta col perito \_\_\_\_\_" - la sottolineatura è del redattore). Anche l'esecuzione di una "superperizia contabile" - proposta dall'assicuratore convenuto nel corso della procedura d'opposizione (cfr. doc. \_) - non avrebbe verosimilmente permesso di giungere a dei risultati più affidabili, visto che il vero problema, a prescindere dalle divergenze d'opinione che sono emerse fra i periti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, risiede a monte, ovverosia nella qualità - limitata ed approssimativa - dei dati che possono essere desunti dalla documentazione contabile a disposizione. D'altro canto, va da sé che l'assicuratore LAINF non può essere condannato a versare una rendita d'invalidità del 50% come lo pretende \_\_\_\_\_ (cfr. I, p. 5), facendo riferimento, segnatamente, alle certificazioni del medico curante dell'assicurata. Infatti - rammentato che l'invalidità è un concetto essenzialmente economico - ad una determinata riduzione del rendimento funzionale non corrisponde necessariamente una perdita di guadagno della medesima importanza.

2.5. Nel caso soprattutto dei lavoratori indipendenti, talvolta, si rivela problematico valutare con attendibilità i redditi ipotetici, in

applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi e stabilire così il grado d'invalidità. Infatti, sovente la contabilità aziendale non offre una base sufficiente per procedere al raffronto dei redditi, poiché si rivela dfficoltoso stabilire se flessioni dei profitti sono legate all'invalidità oppure vanno ricondotte ad altri fattori (alla situazione congiunturale, ad esempio). In questi casi, può entrare in considerazione l'applicazione di un metodo straordinario di valutazione . Dapprima - analogamente a quanto succede per quegli assicurati che non esercitano attività lucrativa - si procede ad un confronto delle attività. Si tratta di determinare la capacità lavorativa ancora esistente per rapporto alle abituali attività, applicando l'impegno che si può esigere e, successivamente, di confrontarla con la capacità lavorativa senza invalidità. La differenza corrisponde al grado dell'inabilità lavorativa. Quest'ultima deve tuttavia ancora venire vagliata dal profilo economico. Deve insomma essere stabilita l'incidenza della diminuzione della capacità lavorativa sul risultato globale dell'azienda. Una certa diminuzione della capacità di rendimento funzionale può sicuramente comportare, nel caso di una persona attiva, una perdita di guadagno delle medesime proporzioni, nondimeno ciò non è necessariamente il caso (ad esempio, va analizzato se, attraverso una riorganizzazione del lavoro in seno all'azienda, quelle mansioni non confacenti all'assicurato possano venire assunte dai suoi dipendenti). La dottrina appare unanime nel considerare che non vi siano motivi per non applicare questo metodo straordinario nell'assicurazione contro gli infortuni, in special modo a coloro che svolgono un'attività indipendente (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 358; P. Omlin, Die invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friburgo 1995, p. 158s.; A.-C. Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p. 264).

2.6. Nel caso di specie - viste le difficoltà emerse nella determinazione dei redditi ipotetici da raffrontare (cfr. consid. 2.4.) - occorre ritenere che l'applicazione del metodo ordinario non consenta di stabilire, con un sufficiente grado d'affidabilità, il tasso dell'invalidità presentata da \_\_\_\_\_. A mente del TCA, sono quindi realizzati i presupposti per procedere ad un'applicazione del metodo straordinario di valutazione dell'invalidità (cfr. consid. 2.5.). Ora, le informazioni che possono essere estrapolate dalla documentazione presente agli atti, non permettono a questa Corte di procedere direttamente alla definizione del grado d'invalidità dell'insorgente secondo il metodo straordinario. Inoltre l'inchiesta economica esperita dall'UAI, in realtà è ben lungi dall'essere stata completata, essendo emersa, nel frattempo, la necessità di delucidare la fattispecie anche da un profilo medico (cfr. IX 1 e consid. 1.6.). In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata e la causa retrocessa alla \_\_\_\_\_, affinché proceda ad un complemento istruttorio conformemente a quanto indicato al considerando 2.5.. Successivamente, l'assicuratore LAINF convenuto dovrà emanare una nuova decisione formale, mediante la quale stabilire il grado dell'invalidità presentata da \_\_\_\_\_.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.